Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 19 aprile 1956, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Imre Szabo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro plenipotenziario e inviato straordinario di Ungheria.

(1916)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1956, n. 294.

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:

a) a spese dello Stato;
b) a spese del Comune, col concorso dello Stato;
c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.

Art. 2.

Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:

a) la escavazione e sistemazione, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonchè l'eventuale interramento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;

b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;

c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;

d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;

e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del Comune, qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.

Art. 3.

In occasione della esecuzione dei lavori di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 2, i proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale dei lavori di cui all'art. 15, hanno obbligo di provvedere alla sistemazione delle fondazioni degli edifici fronteggianti i canali e rii per la parte non di competenza dello Stato, ai sensi della lettera *b*) dello stesso art. 2.

I detti proprietari hanno l'obbligo inoltre di provvedere al completo restauro dei loro edifici nei riguardi statici, igienici e dell'ornato, ivi compresa la sistemazione delle relative fognature private.

L'obbligo di provvedere alle accennate opere si estende ai proprietari degli edifici situati alle zone indicate all'art. 2, non comprese nel programma di cui all'articolo 15:

a) quando vi sia pericolo di danni alle cose od alle persone a causa di deficenti condizioni statiche degli edifici;

b) quando gli edifici siano dichiarati in tutto od in parte inabitabili a norma delle disposizioni in vigore.

La necessità dei sopradetti lavori di restauro e sistemazione in relazione ai fini della presente legge, è riconosciuta dal sindaco, sentiti i propri uffici tecnici, artistici e sanitari e su conforme parere del Magistrato alle acque e della Sovrintendenza ai monumenti, nell'ambito delle relative competenze.

Le opere di cui sarà riconosciuta la necessità ai sensi dei commi precedenti saranno sussidiate con i contributi statali previsti dalla presente legge, nelle misure seguenti:

1) fino ad un massimo del 40 per cento della spesa effettiva, i lavori per il consolidamento degli edifici privati eseguiti durante i lavori di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 2 od eseguiti per ragioni statiche ed igieniche indilazionabili, con particolare riferimento ai danni provocati dalle alte maree e dalla salsedine;

2) fino ad un massimo del 30 per cento i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche e decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

3) fino ad un massimo del 30 per cento le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato rispettivamente dal 40 per cento al 60 per cento e dal 30 per cento al 50 per cento qualora si tratti di lavori in edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori stessi necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

La misura del contributo da corrispondere ai privati sarà proposta dal sindaco in base ai criteri fissati dal Consiglio comunale.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare, a lavori collaudati, i contributi di cui al quinto comma, salvo rimborso integrale da parte dello Stato nei limiti degli stanziamenti consentiti e previsti dall'art. 6, comma *b*), della presente legge.

Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Qualora alla esecuzione si provveda d'ufficio per inadempienza degli obbligati, il contributo dello Stato sarà pagato in tutto od in parte al Comune fino alla concorrenza del debito di ciascun proprietario.

Art. 4.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il comune di Venezia adotterà il piano regolatore generale della città compilato ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare.

In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il piano particolareggiato menzionato al comma precedente è redatto pubblicato ed approvato con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti, conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale 27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il Comune non può eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, sentito il proprio Comitato tecnico al fine di non compromettere il futuro assetto della città secondo la prevedibile impostazione del piano generale.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopi di risanamento nell'ambito del piano particolareggiato o del piano di risanamento di cui rispettivamente al secondo e terzo comma del presente articolo, potrà essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo art. 6, lettera *c*).

Art. 5.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita uno o più casamenti, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza in via amministrativa, e con la procedura prevista dall'art. 153 del testo unico citato, provvedendo ad assegnare agli sfrattati, alloggi ricavati dal restauro di vecchi edifici o dalla costruzione di nuovi. In tal caso il Comune avrà facoltà di valersi del contributo statale di cui all'art. 4 e nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 6.

Il sindaco può concedere un'equa indennità per le spese di trasloco, a favore degli sfrattati che siano in stato di bisogno o di disagio, in base a criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Con lo stesso contributo il Comune provvede anche alla costruzione di strade, fognature, impianti per servizi pubblici destinati alle nuove case per alloggio degli sfrattati.

Gli edifici e gli impianti di cui ai commi precedenti sono di proprietà del Comune.

Le opere previste dal presente articolo devono essere comprese nel programma annuale di cui all'art. 15.

L'approvazione da parte del Magistrato alle acque dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Per la esecuzione delle opere di risanamento previste dalla presente legge, il sindaco ha inoltre la facoltà di emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione dei pozzi o cisterne che siano causa permanente di pericolo alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni;

c) per chiusura o ricostruzione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

e) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio od all'inquilino od al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per i necessari allacciamenti salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata per la determinazione delle relative indennità a norme di legge;

f) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

Le ordinanze del sindaco sono immediatamente esecutive.

Art. 6.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti ed alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di lire 3000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1955-1956, per lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 300 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1965-66.

La suddetta somma di lire 3000 milioni sarà erogata in dieci esercizi finanziari, in parti uguali, a cominciare dall'esercizio 1956-57, con la seguente ripartizione annuale:

a) per lavori di cui all'art. 2, lire 170.000.000;

b) per i contributi nella spesa dei lavori di cui all'art. 3, lire 65.000.000;

c) per i contributi nella spesa dei lavori di cui agli articoli 4 e 5, lire 65.000.000.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere autorizzate

con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro su proposta del Magistrato alle acque.

L'erogazione dei contributi prevista nella presente legge è disposta con decreto del presidente del Magistrato alle acque.

Le somme non impegnate in un esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 7.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, sono autorizzati a concedere ai proprietari che effettuassero le opere contemplate all'art. 3 e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono presentare garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca di primo o secondo grado sul fabbricato per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato, mentre l'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 8.

Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nel piano di risanamento di cui al regio decreto 27 maggio 1940 ed in quello particolareggiato, che dovrà in prosieguo sostituirlo ai sensi dell'art. 4 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono o meno essi stessi addivenire alla edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed ai regolamenti vigenti nel Comune stesso.

Il Comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento.

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una indennità con le norme della presente legge.

Art. 9.

Per l'esecuzione del piano di risanamento e del piano particolareggiato di cui al primo comma del precedente art. 8 si applicano le seguenti norme:

a) nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni in dipendenza dei piani suddetti;

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, agli effetti della imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 10.

Per l'esecuzione delle espropriazioni degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 11.

La procedura abbreviata è regolata dalle seguenti norme:

a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perchè, in contraddittorio col Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'art. 9, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 9 della presente legge.

Art. 12.

Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contri-

buti di miglioria con le modalità stabilite dagli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Art. 13.

Nel perimetro di cui all'art. 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, un ulteriore decimo di reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

In mancanza provvede d'ufficio il sindaco con la procedura di cui all'art. 3.

Art. 14.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisori, pavimenti e soffitti godranno di tutte le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio nazionale per gli edifici costruiti nel medesimo periodo di tempo, purchè l'esecuzione sia stata richiesta in applicazione della presente legge e del piano di risanamento, e nel termine previsto per l'attuazione di quest'ultimo o del piano particolareggiato di cui all'art. 4.

Art. 15.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune propone al Magistrato alle acque un programma delle opere che devono essere eseguite nell'esercizio successivo.

Il Magistrato alle acque, sentita la Sovrintendenza ai monumenti, entro i successivi tre mesi, comunica le sue decisioni e, con suo decreto, approva il piano con le modificazioni del caso.

I rimborsi al Comune, da parte dello Stato, dei sussidi corrisposti ai privati per i lavori di cui all'art. 3 ed i pagamenti al Comune stesso dei contributi per i lavori di cui agli articoli 4 e 5 avranno luogo a trimestri posticipati dietro presentazione dei seguenti atti:

a) decreto di concessione del contributo da parte del presidente dal Magistrato alle acque;

b) certificato di collaudo dei lavori effettuati rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato;

c) nulla osta della Sovraintendenza ai monumenti e alle belle arti per gli edifici che abbiano importante interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) certificato di abitabilità, ove occorra.

Art. 16.

I trapassi di proprietà al comune di Venezia, per l'espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Art. 17.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di sei miliardi da ripartirsi in sei esercizi finanziari per gli scopi di cui al successivo art. 18 con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

Art. 18.

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilità; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

Art. 19.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 20.

Per le opere previste dai precedenti articoli 17 e 18, il comune di Venezia, è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, numero 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 21.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli 17 e 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 22.

Alla copertura della spesa di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-1957 sarà provveduto mediante riduzione di lire 150 milioni del fondo speciale iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 150 milioni del corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA —
MEDICI — TAMBRONI
— MORO — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 11 aprile 1956, n. 295.

Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Facoltà di agraria della Università di Catania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il personale amministrativo, tecnico e subalterno organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1952, n. 694, a posti di ruolo previsti dallo statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana del 6 novembre 1951, n. 176-*A*, è inquadrato, previo giudizio favorevole del competente Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nei corrispondenti ruoli statali.

Detto inquadramento si effettuerà con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per la prima attuazione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativi alla statizzazione del personale universitario di segreteria, assistente, tecnico e subalterno, e subordinatamente al possesso, da parte del personale da inquadrare, dei requisiti richiesti per la applicazione delle sopra citate disposizioni di legge.

L'inquadramento, che sarà contenuto nei limiti del contingente dei posti, stabilito con la legge 13 giugno 1952, n. 694, ed ogni effetto dell'inquadramento stesso sono riferiti alla data di entrata in vigore di detta legge.

Agli effetti della collocazione nel ruolo, il personale amministrativo di cui innanzi dovrà occupare l'ultimo posto nel grado iniziale del relativo gruppo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.

Istituzione della Salina di Tarquinia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvate con decreto Ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1936, n. 62, col quale la Salina di Tarquinia è stata trasformata in sezione della Salina di Volterra;

Ritenuta la necessità di ripristinare l'autonomia della Salina di Tarquinia in considerazione dello sviluppo assunto dalle lavorazioni presso tale stabilimento;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1956 è soppressa la sezione di Tarquinia della Salina di Volterra.

A decorrere dalla stessa data è istituita la Salina di Tarquinia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1956
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 327. — TAFURI

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1956.

Trasformazione del Consorzio provinciale per la viticoltura e frutticoltura di Piacenza in Consorzio fitosanitario obbligatorio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, che ha modificato la legge predetta;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la nota 16 marzo 1955, n. 8405, con la quale la Prefettura di Piacenza, su parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, della locale Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'Osservatorio fitopatologico di Pavia, ha proposto la trasformazione del Consorzio provinciale per la viticoltura e frutticoltura di Piacenza in Consorzio obbligatorio per la difesa fitosanitaria;

Sentito il parere della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Ritenuta la opportunità di far luogo alla richiesta trasformazione ai fini di un maggior potenziamento delle lotte fitosanitarie in atto nel territorio della Provincia;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale per la viticoltura e frutticoltura di Piacenza è trasformato in Consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 11, lettera *b*) della legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione di tutte le lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie.

Il Consorzio avrà durata indeterminata.

Il Prefetto della provincia di Piacenza provvederà, con proprio decreto, sentito il direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Pavia, a fissare, a norma dell'articolo 43 del regolamento approvato con il citato regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, la circoscrizione del Consorzio.

Il Consorzio interessato uniformerà il proprio ordinamento alle norme previste, per i Consorzi obbligatori, dalla legge e dal regolamento sopracitati.

Il Prefetto della provincia di Piacenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 37. — PALADINI

(1802)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1956.

Nomina del commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, sulla costituzione in Napoli della Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo predetto;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1954, con il quale veniva nominato il dott. Socrate Forni commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa Italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo »;

Viste le dimissioni presentate per ragioni familiari dall'attuale commissario dott. Forni;

Considerata la necessità di procedere ancora, attraverso gestione commissariale, in attesa della nomina dei normali organi di amministrazione, alla sistemazione definitiva della situazione debitoria dell'Ente e al suo riassetto organizzativo in vista dell'ulteriore attività che l'Ente dovrà svolgere;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Tommaso Astarita è nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel Mondo », conferendosi al medesimo tutti i poteri attribuiti dallo statuto sopraindicato al presidente ed al Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 28 marzo 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1956
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 168

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1956.

Istituzione del servizio del bollo a punzone presso gli Uffici del registro di Imperia-Porto Maurizio e di Terni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1955, n. 9211, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1955, registro n. 15 Finanze, foglio n. 327, che approva la classificazione degli Uffici del registro per il quinquennio 1° luglio 1954-30 giugno 1959;

Visto l'art. 15 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale alla designazione degli Uffici del registro incaricati dell'apposizione del bollo a punzone;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio ed all'interesse del pubblico, di istituire il servizio del bollo a punzone presso gli Uffici del registro di Imperia-Porto Maurizio e di Terni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il servizio del bollo a punzone presso gli Uffici del registro di Imperia-Porto Maurizio e di Terni.

Art. 2.

I bolli a punzone di cui saranno dotati i predetti Uffici saranno contrassegnati dal seguente numero ordinale a fianco di ciascuno di essi indicato:

Ufficio del registro di Imperia-Porto Maurizio, XXVI;

Ufficio del registro di Terni, XXV.

Art. 3.

L'istituzione del servizio del bollo a punzone presso gli Uffici di cui al precedente art. 1, stabilita col presente decreto, avrà effetto dal 1° maggio 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1956
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 238. — BENNATI

(1917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Ceciliana »

Con decreto n. 634 del 4 aprile 1956, il sig. Ilardi Massimo, domiciliato in Roma, via Santa Maria Liberatrice, 4, è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale denominata « Ceciliana » che sgorga in Palestrina.

L'acqua minerale sarà messa in vendita in bottiglie di vetro della capacità di litri due, uno e mezzo litro, contrassegnate da etichette eguali per forma e dicitura a quelle approvate con il precedente decreto Ministeriale n. 609 del 22 giugno 1954, e che varieranno solo per il colore, il tutto conformi al modello allegato.

Il Prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa dal sindaco di Palestrina a mezzo del messo comunale al signor Ilardi Massimo.

(1898)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John G. Day, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(1900)

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ivan A. Villamil Morel, Console di Argentina a Milano.

(1923)

In data 16 marzo 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Laviosa, Vice console onorario di Danimarca a La Spezia.

(1924)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 23 aprile 1956:

Cappello Paolo, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni;

Bettoni Cesare, notaio residente nel comune di Colliò, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia;

Sabuzi Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Pietra Montecorvino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Troia, stesso distretto;

Albenzio Pietro, notaio residente nel comune di Valenzano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Casamassima, stesso distretto;

Banchieri Giovanni, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Valdobbiadene, stesso distretto;

Divita Giuseppe, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Trani;

Leone Salvatore, notaio residente nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Frigento, distretto notarile di Avellino.

(1878)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Firenze è vacante la cattedra di « lingua e letteratura italiana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1925)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di specializzazione

Il dott. Mario Mangano fu Carmine, nato a Roma il 12 dicembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di specializzazione in clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 17 dicembre 1943, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1942-1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1869)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano parziale di ricostruzione di Pontedera

Con decreto Ministeriale 19 aprile 1956, n. 1784 è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate, la variante al piano parziale di ricostruzione di Pontedera, relativa al cambiamento di destinazione della zona compresa tra le vie Saffi, Arno e 1° Maggio, firmata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della variante resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione originario, di cui al decreto Ministeriale 13 ottobre 1952.

(1929)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Vincio in comune di Cerreto Guidi (Firenze).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1956, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 241, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Vincio dal ponte di Masino alla confluenza del fosso tra la casa Santa Lucia e la casa Bellucci in comune di Cerreto Guidi (Firenze), interessanti i beni ricadenti nel perimetro indicato in tinta gialla nella corografia in scala 1:25.000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(1882)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 8 agosto 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Fiorenzuola di Focara (Pesaro) in collegamento diretto con l'ufficio telegrafico di Pesaro mediante l'utilizzazione del circuito telefonico sociale esistente tra le due località.

(1926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 27 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,86	—	624,85	624,83	624,75	624,85	624,86	624,86	624,86	624,84
$ Can.	630 —	—	629,25	628,50	628,25	629 —	629 —	630 —	630 —	628,75
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,79	145,81	145,80	145,807	145,81	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,50	—	90,50	90,49	90,48	90,48	90,51	90,48	90,48	90,50
Kr. N.	87,70	—	87,70	87,67	87,60	87,66	87,66	87,68	87,68	87,60
Kr. Sv.	120,47	—	120,48	120,45	120,47	120,40	120,48	120,47	120,47	120,45
Fol.	164,55	—	164,58	164,51	164,48	164,50	164,51	164,54	164,54	164,55
Fr. B.	12,56	—	12,56	12,555	12,555	12,556	12,5575	12,5575	12,55	12,55
Fr. Fr.	178,10	—	178,11	178,09	178 —	178 —	178,08	178,09	178,09	178,05
Fr. Sv. acc.	142,97	—	142,95	142,96	142,95	142,95	142,93	142,97	142,97	142,95
Lst.	1754,50	—	1754,375	1754,125	1754 —	1754 —	1754,25	1754,375	1754,375	1754,125
Dm. occ.	149,48	—	148,48	149,48	149,40	149,48	149,47	149,50	149,50	149,45

Media dei titoli del 27 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,325
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,575
Redimibile 3,50 % 1934	79,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,20
Id. 5 % 1936	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1956

1 dollaro USA.	624,845
1 dollaro Can.	628,75
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,50
1 Kr. Norv.	87,665
1 Kr. Sv.	120.465
1 Fol.	164,51
1 Fr. bel.	12,556
100 Fr. Fr.	178,085
1 Fr. Sv. acc.	142,945
1 Lst.	1754,375
1 Marco ger.	149.475

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 15 maggio 1956, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà:

In ordine alle obbligazioni 5,50 % *Serie ordinaria* alla estrazione a sorte di:

n. 1486 titoli di 25 obbligazioni
» 1834 titoli di 50 »
» 2710 titoli di 100 »

—

in totale n. 6030 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 399.850 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 199.925.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 24 aprile 1956

Il presidente: G. B. BOERI

(1936)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Klemencic Antonio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gallo (Caserta) e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Klemencic Antonio fu Francesco e della fu Maria Gomiscek nato a Salcano (ora Jugoslavia) addì 7 dicembre 1899 residente a Gallo (Caserta) di condizione insegnante elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Klemencic in Clementi.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Del Vecchio Teresa in Klemencic, di fu Domenico e di fu Cipollone Elisabetta, nata a Gallo (Caserta) il 28 novembre 1890.

Gorizia, addì 12 aprile 1956

p. *Il prefetto*: DE ZERBI

(1820)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a tre posti di vice bibliotecario in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto Presidenziale 22 marzo 1955 che abroga i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernente l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di vice bibliotecario in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la maturità classica ed essersi successivamente laureato in una delle Facoltà delle Università della Repubblica;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

f) per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

g) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

h) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

A norma dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli speciali transitori in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

I requisiti di cui all'art. 5 ed i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati rispettivamente entro il termine stabilito dal primo comma del citato art. 5 ed entro il giorno precedente a quello in cui l'interessato sosterrà la prova orale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che perverranno dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dal decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I concorrenti, che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, nonchè quelli di elevazione del limite massimo di età previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore del l'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946. n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952. n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato. dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche), sotto pena di decadenza, entro il

termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile.

5. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

6. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 100 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti suddetti non necessita di alcuna legalizzazione. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

7. Diploma originale di laurea e diploma originale di maturità classica. Detti diplomi debbono entrambi prodursi, non ammettendosi in nessun caso che l'un titolo di studio implichi l'altro. Qualora gli istituti presso cui sono stati conseguiti i titoli di studio non avessero ancora rilasciato i diplomi originali, è consentita la presentazione dei certificati provvisori di diploma su carta legale, dai quali risulti che essi sostituiscono a tutti gli effetti i diplomi originali. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni statali.

9. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 7.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco o di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prove orali:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di cinque punti per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di cinque punti per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di cinque punti per una prova facoltativa che il candidato sostenga di paleografia o papirologia

greca o di traduzione di una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

d) di un massimo di cinque punti per effettivi servizi di biblioteca, che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di biblioteca.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina unicamente per le sedi di Cremona, Messina, Palermo, Sassari, Venezia, dove presteranno servizio per almeno tre anni.

Ai fini dell'assegnazione alle sedi suindicate saranno preferiti i vincitori in esse residenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1956
Registro n. 24, *foglio n.* 203

SCHEMA DELLA DOMANDA

da inviare su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale delle Accademie e Biblioteche
Roma

Il sottoscritto
nato a (provincia di
il e residente in
(provincia di) via n.
chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1), di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso della maturità classica conseguita presso l'Istituto in data nonchè di laurea in conseguita presso l'Università in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (3).

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (4).

Il sottoscritto non ha mai preso parte a precedenti concorsi a posti di vice bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative (5); intende sostenere la prova scritta obbligatoria di versione dalla lingua (6); dichiara di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti cinque sedi indicate in ordine di preferenza (7), nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. . . lì . . . 1956

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . .

(8) . . . .

NOTE

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(5) In caso contrario indicare a quali concorsi si è preso parte.

(6) Indicare se tedesca o inglese. Qualora l'aspirante intenda sostenere la prova scritta facoltativa di versione da lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali ha sostenuto le prove obbligatorie dovrà indicare anche tale lingua.

(7) Indicare le sedi prescritte di cui all'art. 11 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1886)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni ai bandi di concorso al posto di direttore (gruppo A, grado 6°) e a quattro posti di assistente in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1444

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450;

Veduti i decreti Ministeriali 16 novembre 1955, con cui vennero banditi un concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma e un concorso per titoli al posto di direttore dell'Istituto medesimo (gruppo *A*, grado 6°);

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando tutte le altre disposizioni, l'art. 2 dei bandi di concorso a direttore (gruppo *A*, grado 6°) e a quattro posti di assistente in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma è rettificato, alla lettera *A*, nel seguente modo: « *A*) aver conseguito una delle lauree rilasciate dalla Facoltà di medicina e chirurgia, dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o dalla Facoltà di ingegneria e, per il posto di direttore, anche dalla Facoltà di lettere e filosofia ».

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui all'art. 4 dei bandi, è prorogato al 15 maggio 1956.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1956
Registro n. 25, *foglio n.* 359

(1932)

PREFETTURA DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche apportate dal decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto prefettizio del 15 novembre 1955, n. 45904, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Calenda dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Chimenti dott. Antonio, medico provinciale;
Concetti prof. dott. Fulvio, libero docente in ostetricia;
Santoro dott. Nicola, specialista in ostetricia;
Rizzuti Tesi Ida, ostetrica condotta.

Segretario:

Bellizzi dott. Domenico, consigliere di prefettura.

La Commissione medesima è incaricata di giudicare anche il concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1953.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Cosenza, addì 19 aprile 1956

Il prefetto: SPANO

(1905)

PREFETTURA DI CHIETI

Esito del concorso ad un posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 10661 in data 22 marzo 1955 con cui è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti;

Visto il decreto dell'A.C.I.S. n. 330.140184.20490.12.22 in data 27 maggio 1955, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta Commissione riguardanti lo svolgimento del concorso;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni ed accertato che le stesse si sono svolte in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 75 del predetto decreto n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Scopinaro è dichiarato vincitore del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti.

Chieti, addì 7 agosto 1955

Il prefetto: DE VITO

(1892)

PREFETTURA DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1956, n. 32350, con il quale è indetto un concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la proposta dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Mattucci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Maccaferri prof. Francesco, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Piccinelli prof. Giuseppe, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica, primario reparto ostetricia dell'ospedale di Mantova;
Quarantani Maria, ostetrica del capoluogo

Segretario:

Laghezza dott. Raffaele, consigliere di prefettura.

La Commissione avrà sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 6 aprile 1956

Il prefetto: CARUSO

(1848)

PREFETTURA DI SIENA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Chianciano (Siena)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio in data 20 dicembre 1953, numero 30217, con il quale veniva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario nel comune di Chianciano (Siena);

Visto il decreto prefettizio in data 17 febbraio 1956, n. 5352, pubblicato nel n. 60, in data 12 marzo 1956 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, col quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del precitato concorso;

Visto che il dott. Alboino Scarpaccini di Amedeo si è classificato primo in detta graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alboino Scarpaccini di Amedeo è nominato ufficiale sanitario del comune di Chianciano (Siena).

Il predetto dovrà assumere servizio il giorno 15 maggio 1956, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e pubblicato, per otto giorni, all'albo della prefettura di Siena e all'albo pretorio del comune di Chianciano.

Siena, addì 13 aprile 1956

Il Prefetto

(1890)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1953, bandito con decreto prefettizio 12 febbraio 1954, n. 7275/III.San.;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso;

Ritenuta la regolarità dell'operato della Commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi dei sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

N.	Concorrente	Punti
1.	Caramazza dott. Ferdinando	punti 57,492
2.	Manfè dott. Manlio	» 56,518
3.	Furlan dott. Domenico	» 56,491
4.	Romani dott. Arrigo	» 55,585
5.	Inturrisi dott. Francesco	» 55,475
6.	Simeoni dott. Amelio	» 55,410
7.	Modolo dott. Giorgio	» 55,349
8.	Coccolo dott. Gianfranco	» 54,971
9.	Francescon dott. Giacomo	» 54,875
10.	Zannier dott. Davide	» 54,478
11.	Menazzi dott. Gino	» 54,451
12.	Pamato dott. Mario	» 54,398
13.	Gentilli dott. Mario	» 54,397
14.	Argenton dott. Lino	» 54,383
15.	Polano dott. Sergio	» 53,405
16.	Venuti dott. Giorgio	» 52,500
17.	Brenelli dott. Stefano	» 52,478
18.	Tocci dott. Vittorio	» 52,422
19.	Cescutti dott. Giovanni	» 52,119
20.	Bendini dott. Carlo	» 52,041
21.	Brovedani dott. Adalberto	» 51,975
22.	Contardo dott. Bruno	» 51,969
23.	Venturini dott. Luigi	» 51,884
24.	Malaguti dott. Guglielmo	» 51,529
25.	Arcicasa dott. Alfredo	» 51,439
26.	Franzolini dott. Paolo	» 51,360
27.	Antonaz dott. Alda	» 51,332
28.	Garbini dott. Ferdinando	» 51,303
29.	Bianchi dott. Max	» 51,172
30.	Delami dott. Carlo	» 50,980
31.	Maran dott. Aldo	» 50,890
32.	Rigoni dott. Carlo	» 50,830
33.	Santarossa dott. Lucio	» 50,780
34.	De Franceschi dott. Giovanni	» 50,420
35.	Ripoli dott. Renzo	» 50,408
36.	De Leidi dott. Ugo	» 50,387
37.	De Carli dott. Guerrino	» 50,375
38.	Dissegna dott. Umberto	» 50,368
39.	Rossetto dott. Antonio	» 50,329
40.	Zannier dott. Giovanni	» 50,151
41.	Francescutti dott. Mario	» 50,126
42.	Bazzi dott. Adriano	» 50,116
43.	Peano dott. Guido	» 50,088
44.	Masutti dott. Ermes	» 49,951
45.	Giraldi dott. Giuseppe	» 49,934
46.	Codutti dott. Americo	» 49,855
47.	Berto dott. Oreste	» 49,798
48.	De Cecco dott. Luigi	» 49,725
49.	Zavarise dott. Giorgio	» 49,598
50.	Rossitti dott. Valeriano	» 49,589
51.	Antonutti dott. Adelindo	» 49,550
52.	Gobessi dott. Raoul	» 49,454
53.	Bassi dott. Eros	» 49,400
54.	Gatti dott. Gregorio	» 49,030
55.	Marchetto dott. Fortunato	» 48,932
56.	Sione dott. Faustino	» 48,932
57.	Vecil dott. Secondo	» 48,916
58.	D'Andrea dott. Luigi Bruno	» 48,675
59.	Tramontin dott. Gino Sisto	» 48,548
60.	Toffolo dott. Giancarlo	» 48,504
61.	Buracchio dott. Giorgio	» 48,464
62.	Toppani dott. Antonio	» 48,358
63.	Galassini dott. Mario	punti 48,258
64.	Venuti dott. Marcello	» 47,935
65.	De Carli dott. Elio	» 47,737
66.	Zaccheroni dott. Vito	» 47,529
67.	Facini dott. Guglielmo	» 47,194
68.	Cimoli dott. Gianfrancesco	» 47,114
69.	Dalla Pria dott. Antonio	» 46,824
70.	Buttolo dott. Luigi	» 46,791
71.	Tiberio dott. Giacomo	» 46,712
72.	Furlan dott. Achille	» 46,525
73.	Virgili dott. Bruno	» 46,325
74.	Jesu dott. Renato	» 45,950
75.	Rinaldi dott. Enrico	» 45,922
76.	Romanelli dott. Pietro	» 45,675
77.	Galassini dott. Angelo	» 45,327
78.	Scaglione dott. Vincenzo	» 45,250
79.	Ganis dott. Pietro	» 45,150
80.	Grillo dott. Ottorino	» 45,000
81.	Liverani dott. Giacomo	» 43,390
82.	Cartelli dott. Valentino	» 43,292
83.	Megaro dott. Gaetano	» 42,279
84.	Testa dott. Michelino	» 41,765
85.	Carosella dott. Francesco	» 41,440
86.	Guarnieri dott. Isabella	» 41,095
87.	Caruso dott. Giuseppe	» 40,772
88.	Gaudio dott. Luigi	» 40,700
89.	Mecacci dott. Livio	» 40,540
90.	Cortese dott. Carmelo	» 40,098
91.	Perricone dott. Giuseppe	» 39,816
92.	Peschieri dott. Rodolfo	» 39,174
93.	Valcini dott. Steno	» 39,114
94.	Nizzoli dott. Adriano	» 38,000
95.	Coluzzi dott. Angelo	» 38,000
96.	Marchese Ragona dott. Vincenzo	» 37,525
97.	Guyon dott. Sergio	» 36,500
98.	Pinnavaia dott. Biagio	» 36,275

Il presente decreto, a sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura dei Comuni interessati.

Udine, addì 6 aprile 1956

Il prefetto: BOCCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 17536/III.San. in data odierna relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1953 indetto con decreto prefettizio 12 febbraio 1954, n. 7275/III.San.;

Viste le preferenze manifestate dai candidati nelle domande in ordine alle sedi messe a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti risultati idonei sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Caramazza Ferdinando: Aiello del Friuli;
2) Manfè Manlio: Talmassons;
3) Furlan Domenico: Fontanafredda;
4) Romani Arrigo: Morsano al Tagliamento;
5) Inturrisi Francesco: Sedegliano;
6) Simeoni Amelio: Aquileia;
7) Modolo Giorgio: Tarcento (2° rep.);
8) Coccolo Gianfranco: San Quirino;
9) Francescon Giacomo: Lusevera;
10) Zannier Davide: Colloredo di Montalbano;
11) Menazzi Gino: Cassacco;
12) Pamato Mario: Chiusaforte;
13) Gentilli Mario: Terzo di Aquileia;
14) Argenton Lino: Forni di Sopra;
15) Tocci Vittorio: Forni di Sotto.

Il presente decreto, a sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura dei Comuni interessati.

Udine, addì 6 aprile 1956

Il prefetto: BOCCIA

(1822)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/4269-Div. 3/1 e n. S/4270-Div. 3/1 in data 6 luglio 1955, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1953;

Considerato che, a seguito di rinunzia dell'ostetrica regolarmente interpellata a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di San Giuliano Milanese;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte dell'ostetrica Maria Petralli in Albini interpellata a norma di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maria Petralli in Albini è assegnata alla condotta ostetrica di San Giuliano Milanese.

Il sindaco del comune di San Giuliano Milanese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 25 febbraio 1956

Il prefetto: LIUTI

(1852)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 28462 in data 20 settembre 1955, con il quale, a conclusione del concorso bandito per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pesaro al 30 novembre 1955, il dott. Copaloni Ugo venne designato vincitore della condotta veterinaria del comune di Fratterosa;

Considerato che il dott. Copaloni Ugo quarto classificato nella graduatoria generale, ha rinunciato alla titolarità; che il dott. Mulazzani Eutimio quinto classificato ha ottenuto la sede di Sassocorvaro, chiesta in ordine di preferenza, rispetto a quella di Fratterosa;

Che il dott. Albertini Enrico, sesto classificato ha rinunciato all'assegnazione della predetta condotta veterinaria;

Ritenuto, pertanto, che la condotta veterinaria di Fratterosa va assegnata al dott. Torcellini Eliano, settimo classificato, al momento non assegnatario di condotta;

Decreta:

Il dott. Torcellini Eliano, è designato vincitore della condotta veterinaria di Fratterosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Fratterosa.

Pesaro, addì 29 marzo 1956

Il prefetto: SANTORO

(1851)

PREFETTURA DI NAPOLI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto i propri decreti n. 15452 in data 29 settembre 1955, n. 17928 in data 9 dicembre 1955 e n. 227 del 24 gennaio 1956, con i quali venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952;

Viste le rispettive dichiarazioni di rinunzia e di accettazione da parte degli altri candidati interpellati per le condotte di Casandrino e Scisciano;

Viste le domande dei candidati idonei con l'indicazione, in ordine di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Costa Pietro di Alfredo: Casandrino;
2) Falco Giovanni fu Anfilochio: Scisciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 5 aprile 1956

Il prefetto: DIANA

(1891)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 34818 del 5 novembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio n. 40340 del 30 dicembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 34819 del 5 novembre 1955, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Marconi Maria Luisa si è resa vacante la condotta ostetrica di Pioraco;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

La signora Gabbarini Aina in Pallesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pioraco in sostituzione della signora Marconi Maria Luisa, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 11 aprile 1956

Il prefetto: FABIANI

(1849)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.